STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 143

Trattamento di missione al personale prosciolto ascoltato dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di disciplina, dal Comitato di esercizio o dalla Commissione disciplinare di servizio

Il personale sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio per esporre le proprie difese e che sia stato prosciolto da ogni addebito, ha diritto, se residente in localita' diversa da quella in cui e' stato ascoltato, alla indennita' di missione secondo le disposizioni vigenti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-143-trattamento-di-missione-al-personale-prosciolto-ascoltato-dal/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it